## Cassazione penale sez. I, 12/09/2025, n. 30642

#### Svolgimento del processo

**1.** Con lâ??ordinanza in preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato non validamente espiata, nei confronti di A.A., la pena indicata nel provvedimento di cumulo emesso il 15 febbraio 2018 dal Pubblico ministero di Napoli, in relazione alla quale il condannato era stato ammesso allâ??affidamento in prova al servizio sociale, che aveva avuto inizio il 16/03/2020.

A tal fine, ha rilevato che il A.A., dopo la scadenza dellà??affidamento in prova (il 27/02/2022), era stato condannato per il reato di guida senza patente, commesso il 20/09/2022, e, con sentenza ormai definitiva, per i reati di tentata estorsione in concorso, e detenzione e porto illegali di armi, entrambi aggravati ex art. 416-bis 1 cod. pen., commessi il 17/10/2022.

Il Tribunale ha valorizzato lâ??estrema gravità dei fatti per i quali il A.A. era stato condannato, commessi a breve distanza (otto mesi) dal termine dellâ??affidamento in prova; tali condotte, dal rilevante allarme sociale, sintomatiche della contiguità con sodalizi camorristici, disvelavano unâ??adesione da parte del condannato solo formale al programma di recupero nel corso della sottoposizione a misura alternativa, rivelando invero come il condannato non avesse abbandonato le pregresse logiche di vita, perseverandoin uno stile di vita delinquenziale; concludeva quindi per il mancato conseguimento dellâ??obiettivo di recupero sociale del condannato, cui la misura dellâ??affidamento in prova Ã" preordinato, pervenendo quindi aduna declaratoria negativa quanto allâ??estinzione della pena, con effetto ex tunc, sin dalla stessa sottoposizione.

**2.** A.A. propone, con lâ??assistenza dellâ??avv. D.C., ricorso per cassazione denunciando, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione allâ??art. 47 ord. pen.

Si duole il ricorrente che il Tribunale abbia ritenuto non validamente espiata lâ??intera pena ex tunc, senza aver tuttavia proceduto ad una valutazione dellâ??effettiva gravità della condotta delittuosa posta in essere da A.A. in data successiva allâ??intervenuta espiazione della pena per la quale si trovava in misura alternativa; né il Tribunale ha valutato il comportamento tenuto dal condannato durante lâ??esecuzione della pena, protrattasi per quasi due anni in assenza di qualsiasi infrazione. Nellâ??ancorare la decisione alla commissione di un reato commesso successivamente allâ??espiazione della pena, il Tribunale ha omesso di motivare in ordine allâ??incidenza negativa di detto fatto-reato, mancando di operare una compiuta valutazione del comportamento osservato dal condannato nel corso dellâ??affidamento in prova ai servizi sociali e sullâ??intera pena espiata, connotata, nel caso di specie, da unâ??esemplare condotta di partecipazione allâ??opera rieducativa.

**3.** Il Procuratore generale, A.C., con requisitoria scritta, ha chiesto respingersi il ricorso.

#### Motivi della decisione

- 1. Il ricorso  $\tilde{A}$ " inammissibile perch $\tilde{A}$ © vertente su censure manifestamente infondate.
- **2.** Eccepisce in sintesi il A.A., lâ??illegittimità della valorizzazione, in funzione della revoca e con portata retrospettiva, di un comportamento criminoso che si colloca temporalmente ben al di là della conclusione del periodo di affidamento, durante il quale egli Ã" stato sottoposto a prescrizioni, limitative della libertà personale, che ha rispettato, in tal modo dimostrando di avere seguito il percorso rieducativo.

In proposito, il Tribunale di sorveglianza ha debitamente spiegato per quale motivo la commissione, da parte di A.A., del più recente reato valga ad attestare il fallimento della pregressa azione risocializzante e si  $\tilde{A}$ ", in tal modo, orientato in coerenza con il pacifico e condiviso indirizzo ermeneutico stando al quale â??in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della valutazione della??esito della prova, A" possibile prendere in considerazione anche comportamenti posti in essere dal condannato dopo che sia cessata lâ??esecuzione della misura alternativa, ma prima che sia formulato il giudizio sul relativo esito, giacché essi, quantunque di per sé inidonei a giustificarne la revoca, possono, tuttavia, costituire indici sintomatici, per qualitA e gravitA, del mancato conseguimento di quellâ??obiettivo di recupero sociale del condannato, cui la misura stessa Ã" preordinata. A tal fine il Tribunale di sorveglianza deve compiere una valutazione globale, tenendo conto, da un lato, della condotta serbata dal condannato durante lâ??esecuzione della prova e, dallâ??altro, dellâ??effettiva entità del fatto successivo, della distanza cronologica dalla scadenza della??affidamento e della??eventuale collegamento di esso con le modalitA di espletamento della??esperimento; e, qualora tale fatto integri reato per il quale non sia ancora intervenuta condanna irrevocabile, deve delibarlo autonomamente per accertare sia la sua reale ascrivibilitA al condannato, sia la consistenza di elementi idonei a ricondurne la matrice al pregresso espletamento della prova e, conseguentemente, la sua concreta incidenza sul giudizio di recupero socialeâ? (Sez. U, n. 10530 del 27/02/2002, Martola, Rv. 220877 â?? 01; Sez. 1, n. 51347 del 17/05/2018, Figgini, Rv. 274482 â?? 01; Sez. 1, n. 3727 del 09/01/2009, Barbella, Rv. 242526 Â01).

Contrariamente a quanto denunciato in ricorso, peraltro, il Tribunale ha preso in considerazione il formalmente positivo comportamento serbato dal condannato in costanza di misura alternativa, ritenendolo tuttavia, con motivazione logicamente argomentata, subvalente rispetto alla gravità del fatto per cui era intervenuta condanna, sintomatico della contiguità con sodalizi camorristici.

**3.** Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilit $\tilde{A}$  del ricorso; tale decisione postula la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonch $\tilde{A}$  $\mathbb{O}$  di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in Euro tremila.

### P.Q.M.

- 1. Il ricorso  $\tilde{A}$ " inammissibile perch $\tilde{A}$ © vertente su censure manifestamente infondate.
- **2.** Eccepisce in sintesi il A.A., lâ??illegittimità della valorizzazione, in funzione della revoca e con portata retrospettiva, di un comportamento criminoso che si colloca temporalmente ben al di là della conclusione del periodo di affidamento, durante il quale egli Ã" stato sottoposto a prescrizioni, limitative della libertà personale, che ha rispettato, in tal modo dimostrando di avere seguito il percorso rieducativo.

In proposito, il Tribunale di sorveglianza ha debitamente spiegato per quale motivo la commissione, da parte di A.A., del più recente reato valga ad attestare il fallimento della pregressa azione risocializzante e si  $\tilde{A}$ ", in tal modo, orientato in coerenza con il pacifico e condiviso indirizzo ermeneutico stando al quale â??in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della valutazione della??esito della prova, A" possibile prendere in considerazione anche comportamenti posti in essere dal condannato dopo che sia cessata lâ??esecuzione della misura alternativa, ma prima che sia formulato il giudizio sul relativo esito, giacché essi, quantunque di per sé inidonei a giustificarne la revoca, possono, tuttavia, costituire indici sintomatici, per qualitA e gravitA, del mancato conseguimento di quellâ??obiettivo di recupero sociale del condannato, cui la misura stessa Ã" preordinata. A tal fine il Tribunale di sorveglianza deve compiere una valutazione globale, tenendo conto, da un lato, della condotta serbata dal condannato durante lâ??esecuzione della prova e, dallâ??altro, dellâ??effettiva entità del fatto successivo, della distanza cronologica dalla scadenza della??affidamento e della??eventuale collegamento di esso con le modalitA di espletamento della??esperimento; e, qualora tale fatto integri reato per il quale non sia ancora intervenuta condanna irrevocabile, deve delibarlo autonomamente per accertare sia la sua reale ascrivibilitA al condannato, sia la consistenza di elementi idonei a ricondurne la matrice al pregresso espletamento della prova e, conseguentemente, la sua concreta incidenza sul giudizio di recupero socialeâ? (Sez. U, n. 10530 del 27/02/2002, Martola, Rv. 220877 â?? 01; Sez. 1, n. 51347 del 17/05/2018, Figgini, Rv. 274482 â?? 01; Sez. 1, n. 3727 del 09/01/2009, Barbella, Rv. 242526 Â01).

Contrariamente a quanto denunciato in ricorso, peraltro, il Tribunale ha preso in considerazione il formalmente positivo comportamento serbato dal condannato in costanza di misura alternativa, ritenendolo tuttavia, con motivazione logicamente argomentata, subvalente rispetto alla gravità del fatto per cui era intervenuta condanna, sintomatico della contiguità con sodalizi camorristici.

**3.** Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilit del ricorso; tale decisione postula la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonch del una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in Euro tremila.

#### **Conclusione**

CosìÃ" deciso in Roma, il 4 luglio 2025.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2025.

### Campi meta

Massima: In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della valutazione dell'esito della misura,  $\tilde{A}$ " legittimo prendere in considerazione anche comportamenti posti in essere dal condannato dopo la cessazione dell'esecuzione della misura alternativa ma prima che sia formulato il giudizio definitivo sul relativo esito. Tali fatti, quantunque di per s $\tilde{A}$ 0 inidonei a giustificarne la revoca, possono costituire indici sintomatici, per qualit $\tilde{A}$  e gravit $\tilde{A}$ , del mancato conseguimento dell'obiettivo di recupero sociale cui la misura  $\tilde{A}$ " preordinata. Supporto Alla Lettura:

# PENE SOSTITUTIVE

Le pene sostitutive, introdotte dalla riforma Cartabia con la??art. 20 bis c.p., demandando la disciplina alla legge speciale, e precisamente al nuovo Capo III della L. 689/1981, sono un insieme di sanzioni alternative alla reclusione che permettono di sostituire la pena detentiva in alcuni casi. Queste pene prevedono: â?? la semilibertà (in caso di condanna alla reclusione o allâ??arresto non superiori a 4 anni): il condannato può uscire di casa per svolgere attivitÃ lavorative, scolastiche, familiari o di pubblica utilit\(\tilde{A}\), con specifiche limitazioni; \(\tilde{a}\)? la detenzione domiciliare (in caso di condanna alla reclusione o allâ??arresto non superiori a 4 anni): il condannato deve rimanere in casa, con alcune eccezioni per attivitA specifiche; a?? il lavoro di pubblica utilit\( \tilde{A}\) (in caso di condanna alla reclusione o all\( \tilde{a}\)??arresto non superiori a 3 anni): il condannato svolge un lavoro non retribuito per enti pubblici o associazioni di volontariato; â?? la pena pecuniaria (in caso di condanna alla reclusione o allâ??arresto non superiori a 1 anno): il condannato Ã" obbligato a pagare una somma di denaro al fisco Lâ??applicabilità delle pene sostitutive Ã" valutata dal giudice in base alle circostanze del reato, alla personalitĂ del condannato e alla necessitĂ di garantire lâ??effettivitĂ della pena. Il condannato deve dimostrare di essere una persona meritevole e di voler seguire il percorso rieducativo.

Le pene sostitutive possono essere applicate anche nei procedimenti pendenti, a condizione che sia stata fatta richiesta da parte dellâ??imputato.